



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

23 NOV. 2017

Data

Protocollo N°

490838

Class:

C. 101

Prat. 3184 Allegati N°

Oggetto: Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Procedura di valutazione di incidenza. Comunicazione esito istruttorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il
Veneto – Trentino alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Ufficio Salvaguardia di Venezia
Opere Marittime per il Veneto
oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it

Con la presente, a conclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014 e per il seguito di competenza per l'approvazione del progetto in oggetto, si trasmette copia del D.D.R. n. 30 del 07/11/2017 ad oggetto "Valutazione di incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni."

Distinti saluti.

Il Direttore
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
dott. Corrado Soccorso

10/11/17

Allegati:

- D.D.R. n. 30 del 07/11/2017

Referente:

dott. Gianluca Salogni, tel. 041-2794632, mail gianluca.salogni@regione.veneto.it

Istruttore:

dott. Mattia Vendrame, tel. 041-2794633, mail mattia.vendrame@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 5EHB4N



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 30 DEL 7/11/2017

OGGETTO: Valutazione di incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Per gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia, sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, esprime l'esito favorevole della valutazione di incidenza (con prescrizioni e raccomandazioni) al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione del progetto definitivo.

Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6. D.G.R. n. 1400/2017

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;

PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;

DATO ATTO che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha provveduto, in qualità di Autorità procedente, a

trasmettere la documentazione per la valutazione di incidenza con nota n. 1812 del 20/01/2016 (acquisita al prot. reg. con n. 20718 del 20/01/2016) a cui sono seguiti specifica richiesta di integrazioni e riscontri documentali;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Commissioni Valutazioni, risulta redatto dal dott. ing. Loris LOVO, dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e da questo Ente trasmesso alla suddetta Direzione, con nota n. 50213 del 07/12/2016, acquisita al prot. reg. con n. 483444 del 12/12/2016 e ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della documentazione, a seguito della predetta richiesta integrazioni;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la protezione e la conservazione dei fondali nelle aree di bordo del canale Malamocco-Marghera da realizzarsi lungo il lato cassa di colmata A, B e D-E con la realizzazione di barriere sommerse ed emerse e lungo lato laguna con la realizzazione di opere di protezione e dissipazione lungo il bordo del Canale Malamocco-Marghera e la realizzazione di nuove strutture morfologiche;

PRESO ATTO che gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera rappresentano uno stralcio attuativo del “Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna” e che tale Progetto Generale è stato approvato in sede di CTM-MAV (adunanze del 12/06/1992 e 9/07/1993) dal Magistrato alle Acque di Venezia;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi previsti dal progetto definitivo ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che il progetto definitivo acquisito risultava incompatibile con la disciplina sulle misure di conservazione fissata dalla D.G.R. n. 786/2016, in quanto sussistente una situazione di contrasto con il divieto di cui all'art. 178 dell'allegato B in ragione degli habitat di interesse comunitario direttamente coinvolti dagli interventi e dalle opere, e che pertanto ciò configurava la mancanza del requisito tecnico-amministrativo per una positiva valutazione di incidenza del progetto definitivo nel suo complesso;

CONSIDERATO e VERIFICATO che la D.G.R. n. 1331 del 16/08/2017 ha modificato ed integrato le disposizioni della D.G.R. n. 786/2016 e che, in ragione di ciò, è venuta meno la predetta assoluta incompatibilità tecnico-amministrativa;


PRESO ATTO e CONSIDERATO che il progetto definitivo riguarda la sola conterminazione delle strutture morfologiche e non considera gli aspetti relativi ai refluenti in quanto oggetto di stralci esecutivi in relazione all'effettiva disponibilità dei volumi dei sedimenti da impiegare;

PRESO ATTO che lo studio esaminato considera che gli effetti dovuti ai fattori perturbativi conseguenti agli interventi previsti dal progetto definitivo (ivi compresi i refluenti) siano non significativi nei confronti degli habitat e delle specie rinvenibili nell'area di analisi;

CONSIDERATO che si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, predisponendo specifica relazione istruttoria tecnica n. 28 del 14/09/2017 (costituente l'**allegato B** al presente provvedimento), e che i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria si sono protratti per la particolare delicatezza e complessità dei temi affrontati;

CONSIDERATO che a seguito dell'attività istruttoria, svolta secondo la D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle incidenze, possono risultare ragionevolmente condivisibili previa attuazione delle prescrizioni e laddove possibile sulla base delle raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l'**allegato A** al presente provvedimento);

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la valutazione di incidenza per l'istanza in argomento sia favorevole con le prescrizioni riportate nel precitato parere;



VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;

VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017;

DECRETA

1. di esprimere un esito favorevole della valutazione di incidenza con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere costituente l'**allegato A**, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 28 del 14/09/2017 (costituente **allegato B**), al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione del progetto definitivo, di cui allo studio per la valutazione di incidenza esaminato e presente agli atti della Direzione Commissioni Valutazioni;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Luigi Masia



IL DIRETTORE
U.O. COMMISSIONI VAS VINCA NUVV
Dott. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso





**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

Esito della valutazione di incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE).
Progetto definitivo.
Pratica 3184

Codice SITI NATURA 2000: SIC.IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 28/2017;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. ing. Loris LOVO, della dott.ssa Francesca PAVANELLO e della dott.ssa Roberta ROCCO, i quali dichiarano che *"la descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione [...] e [...] Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

**e
DÀ ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (in particolare il reperimento e refluitamento dei volumi di sedimenti non derivanti dalle attività proprie del progetto per la realizzazione delle opere di protezione e dissipazione) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 (in particolare gli artt. 178, 180, 211, 230, 233, 252, 287, 288, 290 per i siti della regione biogeografica continentale);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. risulti preventivamente accertata nelle aree coinvolte l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario;
- iii. che per l'inquadramento cartografico degli habitat di interesse comunitario da assumersi a riferimento per la presente valutazione di incidenza:



- A. è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole porzioni delle geometrie ricadenti all'interno dell'attuale fascia, emersa e sommersa, soggetta ai fenomeni erosivi lungo il tratto di canale Malamocco-Marghera interessato dagli interventi in argomento;
- B. non è escludibile, nelle rimanenti aree interessate dagli interventi, la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei tipi di habitat di interesse comunitario la cui corretta ripartizione va riferita all'adeguamento della proposta di modifica alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", tenendo conto dell'articolazione piano-altimetrica attualmente rinvenibile;
- iv. che le nuove strutture morfologiche previste con il progetto definitivo e corrispondenti allo stralcio del vigente Piano Generale degli interventi di recupero morfologico della Laguna (di cui al CTM-MAV del 1993) sono le seguenti: [lato cassa di colmata] cassa di colmata A per un volume di circa 120.600 mc; cassa di colmata B per un volume di circa 434.000 mc; cassa di colmata D-E per un volume di circa 147.000 mc; [lato laguna] "canale san Leonardo" per un volume di circa 254.300 mc; "Lussariol 1" per un volume complessivo di circa 135.000 mc; "Lussariol 3" per un volume complessivo di circa 114.200 mc; "Lussariol 4" per un volume di circa 132.500 mc; "Motta delle Ostreghe 2" per un volume di circa 48.200 mc; "Motta delle Ostreghe 4" per un volume di circa 94.900 mc; "canale Maggiore 2" per un volume di 135.000 mc;
- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", *Spiranthes aestivalis*, *Salicornia veneta*, *Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*, *Tursiops truncatus*;

ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza riguardante il progetto definitivo per gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco - Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

- di provvedere, per i siti di deposito lato laguna qualora coinvolgenti habitat di interesse comunitario (in particolare l'habitat 1150* "Lagune costiere"), solamente con depositi di tipo sommerso purché la predisposizione dell'area e il conferimento dei sedimenti non determinino (a completamento degli interventi) una riduzione dell'estensione degli habitat di interesse comunitario o uno scadimento del relativo grado di conservazione. A seguito del completo assestamento dei sedimenti refluiti vengano rimosse la parte eccedente della conterminazione posta alle quote batimetriche non pertinenti con il fondale lagunare di cui all'habitat 1150* "Lagune costiere" (palificata, parete filtrante, burghe e materassi). Nel rispetto di quanto sopra, l'impiego dei sedimenti di tipo B (debolmente inquinati) sia consentito esclusivamente per la realizzazione di depositi emersi e a condizione che nelle aree delle conterminazioni in cui saranno effettuati gli interventi di naturalizzazione sia realizzata una copertura con sedimenti di tipo A (sedimenti non inquinati) per uno spessore (ad assestamento avvenuto) di 50-60 cm (spessore di refluitamento 80-90 cm);



2. di non variare l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente intervento;
3. di conferire prioritariamente i sedimenti derivanti dalle attività proprie del progetto (quelli derivanti dalla realizzazione delle opere di protezione e dissipazione) presso i depositi lato cassa di colmata e, conseguentemente, di effettuare la conterminazione dei depositi lato laguna solo a seguito dell'approvazione del relativo stralcio esecutivo, in modo consequenziale e previo esaurimento della capacità di invaso di ciascun sito di deposito. I sedimenti da impiegarsi nella realizzazione delle nuove strutture morfologiche siano provenienti esclusivamente da interventi di manutenzione ordinaria dei canali portuali e lagunari esistenti (escludendo quelli provenienti dagli interventi di ampliamento o approfondimento rispetto alla vigente pianificazione di settore). In funzione dei singoli stralci esecutivi, il cronoprogramma venga aggiornato provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
4. di orientare gli interventi di naturalizzazione delle strutture morfologiche (da definirsi puntualmente già nella progettazione degli stralci esecutivi dei depositi lato laguna), a seguito del progressivo assestamento dei sedimenti refluiti, all'affermazione delle dinamiche di colonizzazione vegetazionale delle superfici (emerse e sommerse) con specie tipiche degli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" e limitando l'impiego di "materiali di spiaggiamento" (come i gusci di conchiglie o materiale organico galleggiante) solamente se disposti su supporti integralmente rimovibili a funzione esaurita. Qualora si procedesse all'impianto di vegetazione alofila (*Spartina maritima*, *Puccinellia palustris*, *Salicornia veneta*) siano impiegati solo esemplari di origine locale certificata (preferibilmente sviluppati mediante tecniche di coltivazione *in situ* o *ex situ*);
5. di effettuare gli interventi in argomento preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui tali interventi non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle barene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. A seguito della conterminazione delle aree di deposito e precedentemente al reflimento, si provveda all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità. Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità (qualora inefficaci quelle derivanti dalle precauzioni progettuali indicate) e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
6. di estendere il programma di monitoraggio a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario realmente interferiti per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione (da determinarsi anche attraverso una specifica fase ricognitiva ante operam), a tutte le aree in cui si esplicano i fattori di perturbazione riconosciuti e che localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea non soggetta alle interferenze). Il programma di monitoraggio, laddove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione) non sia inferiore a 6 anni (salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo);

RACCOMANDA

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato agli stralci esecutivi;



- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma aggiornato e degli esiti sull'allontanamento delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità. Le informazioni raccolte specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.2 e 3.1 della selezione preliminare, della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. n. 1400/2017) e della dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. n. 1400/2017);
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti di ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, lì 14.09.2017



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 28/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo.
Pratica 3184

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. ing. Loris LOVO, dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO, per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. reg. con n. 483444 del 12/12/2016 (ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della documentazione), a seguito della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa dal medesimo Provveditorato e acquisita al prot. reg. con n. 20718 del 20/01/2016;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la protezione e la conservazione dei fondali nelle aree di bordo del canale Malamocco-Marghera da realizzarsi mediante:

- interventi lato cassa di colmata (A, B e D-E) attraverso barriere sommerse ed emerse;
- interventi lato laguna con la realizzazione di opere di protezione e dissipazione lungo il bordo del Canale Malamocco-Marghera e la realizzazione di nuove strutture morfologiche;

PRESO ATTO che gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco – Marghera rappresentano uno stralcio attuativo del "Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna" e che tale Progetto Generale è stato approvato in sede di CTM-MAV (adunanze del 12/06/1992 e 9/07/1993) dal Magistrato alle Acque di Venezia;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che negli elaborati forniti non si dispone dell'atto di approvazione del Progetto Generale ma di alcuni estratti delle cartografie riferite a "interventi per il recupero morfologico della laguna. Progetto di Massima. Rapporto finale – volume I. Sintesi" e datate 30/11/1992 e che pertanto, per l'assenza della documentazione integrale e in copia conforme del Progetto Generale, risulta essere solamente parzialmente soddisfatta la specifica richiesta di fornire "[...] documentabili evidenze del loro riconoscimento e definizione nel vigente Piano Generale degli interventi di recupero morfologico della Laguna (di cui al CTM-MAV del 1993) [...]" di cui alla nota n. 111575 del 21/03/2016;

PRESO ATTO che le opere di protezione e dissipazione lungo il canale Malamocco-Marghera sono costituite da scogliere in pietrame, variamente strutturate a seconda del tratto di canale interessato (quota sommitale a -0,20 m slm per i tipi A, D e E e quota sommitale a +1 m slm per i tipi B e C), dotate di



imbasamento in pietrame di ampiezza pari a 8 m e spessore pari a 1,2 m e che solamente i tipi B, C e D sono destinati a completare lungo il canale la struttura delle conterminazioni a tergo delle quali effettuare il refluitamento di sedimenti;

- PRESO ATTO che per la realizzazione di nuove strutture morfologiche le conterminazioni sono realizzate accoppiando l'uso di palificate a burghe e materassi in poliestere, riempiti essenzialmente di limi concrezionati, con sezioni tipologiche variabili in funzione della profondità dei fondali (fino a una profondità di 1,50 m la variabilità è legata al tipo e al numero delle file di burghe) e che, a seguito della realizzazione della conterminazione, è previsto in sequenza: l'esecuzione dello strato di velma (nella parte esterna e con refluitamento fino a quota $0,00 \div 0,25$ m slm), l'esecuzione delle strutture interne (previo assestamento dello strato di velma e escavazione canali di servizio), l'esecuzione della finitura morfologica (scavo di canali e inviti per la formazione di ghebi);
- PRESO ATTO che la conterminazione delle strutture morfologiche lato laguna sarà effettuata con palificata dotata di parete filtrante (ancorata da doppia rete metallica) e sostenuta da burghe (di varie dimensioni) e materassi, costituiti da conchiglie e limi concrezionati, e che la composizione delle strutture di sostegno risultano variamente organizzate a seconda delle quote di refluitamento da raggiungere e della localizzazione delle zone di refluitamento nella conterminazione (tipo 1 per le velme, tipo 2 per le secche, tipo 3 per le barene, tipo 4 per le secche in aree interne alla conterminazione, tipo 5 per le barene in aree interne alla conterminazione);
- PRESO ATTO che le quote di refluitamento saranno comprese: tra $0,00 \div +0,25$ m slm per le velme (quota attesa di assestamento a seguito di compattazione dei sedimenti tra $-0,20 \div +0,05$ m slm), tra $+0,30 \div +0,40$ m slm per le secche (quota attesa di assestamento a seguito di compattazione dei sedimenti tra $+0,10 \div +0,20$ m slm), tra $+0,60 \div +0,70$ m slm per le barene (quota attesa di assestamento a seguito di compattazione dei sedimenti tra $+0,30 \div +0,40$ m slm);
- PRESO ATTO che per la realizzazione delle strutture morfologiche saranno impiegati sedimenti del "Protocollo Fanghi" di tipo A (sedimenti non inquinati) e, previa realizzazione di una coronella di sedimenti di tipo A per un'ampiezza di 20 m, anche sedimenti di tipo B (debolmente inquinati) purché ricoperti con sedimenti di tipo A per uno spessore di 20-30 cm;
- PRESO ATTO che, nelle aree maggiormente sottoposte all'azione del moto ondoso incidente, è previsto l'impiego di sedimenti a matrice preferibilmente sabbiosa (da impiegarsi mediante la suddivisione dei refluitamenti in due fasi);
- PRESO ATTO che in corrispondenza delle barene artificiali saranno effettuati interventi di naturalizzazione, in relazione del livello di compattazione e assestamento raggiunto, comprensivi di: rimozione delle conterminazioni, scavo di chiari e ghebi, differenziazione altimetrica (mediante refluitamento secondario di aree depresse o riduzione di quota di aree troppo elevate), deposito di materiali di spiaggiamento (gusci di conchiglie e materiale organico galleggiante), piantumazione di specie alofile (*Spartina maritima*, *Puccinellia palustris*, *Salicornia veneta*);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza [aggiornamento ottobre 2016] indica quali nuove strutture morfologiche lungo il lato cassa di colmata sono: cassa di colmata A, per un volume di 120.600 mc (con sedimenti di tipo B di provenienza dallo scavo degli imbasamenti delle protezioni e, per il volume residuale, materiale proveniente dallo scavo manutentivo del canale Malamocco-Marghera); velme del "Verto" e del "Verto 2" della cassa di colmata A, per un volume complessivo di 235.140 mc (con materiale di tipo A); cassa di colmata B per un volume di 434.000 mc (con materiale di tipo B); velma "Drio del Verto" per un volume di 45.850 mc; velma della cassa di colmata D-E per un volume di 147.000 mc;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza [aggiornamento ottobre 2016] indica quali nuove strutture morfologiche lungo il lato laguna sono: "canale san Leonardo", composta da superficie a velma (ad integrazione con l'esistente barena artificiale del canale san Leonardo), per un volume di 254.300 mc; "Lussariol 1", composta in parte da superficie a barena, per un volume di 24.866 mc, e una parte da velma per un volume di 110.188 mc; "Lussariol 3", composta in parte da superficie a barena, per un volume di 37.138 mc, da una parte a secca, per un volume di 53.608 mc, e da velma, per un volume di 23.426 mc; "Lussariol 4", composta da superficie a barena, per un volume di 132.462 mc; "Motta delle Ostreghe 2", composta da superficie a barena, per un volume di 48.153 mc; "Motta delle Ostreghe 4", composta da superficie a velma, per un volume di 94.878 mc; "canale Maggiore 2", composta da superficie a barena, per un volume di 134.946 mc;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il progetto definitivo degli interventi in argomento è aggiornato ai contenuti del predetto Piano Morfologico 1993 e, come espressamente indicato nell'elaborato "progetto definitivo - adeguamento alle prescrizioni contenute nella nota della Regione Veneto n. 111575/78030000 del 21/03/2016 - relazione di sintesi", ne rappresenta uno stralcio della configurazione generale congruente per l'area del tratto del canale Malamocco - Marghera e che,



- nello stesso elaborato, il progetto definitivo riguarda la sola conterminazione delle strutture morfologiche e non considera gli aspetti relativi ai refluenti in quanto oggetto di stralci esecutivi in relazione all'effettiva disponibilità dei volumi dei sedimenti da impiegare;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che, in riferimento all'elaborato "progetto definitivo – adeguamento alle prescrizioni contenute nella nota della Regione Veneto n. 111575/78030000 del 21/03/2016 – elaborati grafici", ripreso anche nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, non è prevista la realizzazione delle velme del "Verto" e del "Verto 2" della cassa di colmata A e della velma "Drio del Verto";
- PRESO ATTO che l'estensione delle strutture morfologiche lato casse di colmata è di circa 42,3 ettari e quelle lato laguna è di circa 53,5 ettari;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione dell'intero stralcio è di circa 22 mesi (121 giorni per la "Lussariol 1", 150 giorni per "Lussariol 3", 99 giorni per "Lussariol 4", 123 giorni per "Motta delle Ostreghe 2", 73 giorni per "Motta delle Ostreghe 4", 97 giorni per "Canale Maggiore 2", 690 giorni per le conterminazioni lungo lato casse di colmata e i refluenti a tergo, 410 giorni per le conterminazioni lungo lato laguna);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni progettuali per le emissioni in atmosfera, per la limitazione della torbidità, per l'inquinamento delle acque legato ad eventi incidentali e dispersione accidentale di rifiuti, per le emissioni rumorose e che verranno poste in essere le buone pratiche e le migliori tecniche sviluppate nell'ambito di analoghi interventi già realizzati in laguna di Venezia;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto alla documentazione acquisita agli atti, le precauzioni riportate nello studio per la valutazione di incidenza non risultano essere assunte nella progettazione e che, in ragione di ciò, possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento e che il progetto definitivo in argomento deriva dall'accordo di programma sottoscritto tra Autorità Portuale e il Magistrato alle Acque al fine di ottenere una configurazione stabile del canale Malamocco-Marghera e delle relative aree di bordo;
- RICONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia la relativa estensione non è rispondente con quanto indicato negli elaborati (anche cartografici) riportati nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: D03.03 "Costruzioni e opere marittime", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", F03.02.09 "Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G05.02 "Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)", G05.03 "Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", H03.01 "Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", H03.02.04 "Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)", H03.03 "Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", I01 "Specie alloctone invasive (vegetali e animali)", J02.01.02 "Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi", J02.02.02 "Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari", J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.01 "Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine", J02.05.06 "Modifica dell'esposizione al moto ondoso", J02.11 "Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati", J02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", J02.12.01 "Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.03 "Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto", K01.01 "Erosione", K01.02 "Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente



- progetto;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite ma la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RICONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare solo per i seguenti fattori: E04, G01.03, H04.03, H06.01.01, I01, J02.03.02, J02.05.01, J02.05.06, J02.11, J03.03;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per J02.03.02, J02.05.01, J02.05.06, J02.11, J03.03 (in relazione alle modifiche delle condizioni idrodinamiche per un'estensione di circa 3450 ettari, comprensiva delle aree lato cassa di colmata e lato laguna in corrispondenza del tratto del canale interessato dalle opere e dagli interventi esaminati);
- PRESO ATTO e RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi e in particolare rispetto agli interventi del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE (D.G.R. n. 682/2012);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, tutti gli interventi di cui al presente progetto ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che, dei divieti disposti con D.G.R. n. 786/2016, sussiste una situazione di contrasto con l'art. 178 dell'allegato B, in ragione degli habitat di interesse comunitario direttamente coinvolti dagli interventi e dalle opere, e che pertanto ciò costituisce una incompatibilità tecnico-amministrativa;
- CONSIDERATO e VERIFICATO che la D.G.R. n. 1331/2017 provvede alla modifica ed integrazione della D.G.R. n. 786/2016, compreso il predetto art. 178, la cui nuova formulazione esclude l'esecuzione di qualsiasi attività esclusivamente nelle aree degli habitat 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina", 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150* "Lagune costiere" caratterizzate dalla presenza di praterie di angiosperme acquatiche e che pertanto viene meno la predetta assoluta incompatibilità tecnico-amministrativa;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che per il progetto in argomento sono comunque possibili situazioni di contrasto con i divieti disposti con l'artt. 180, 211, 230, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017, derivanti dalla localizzazione degli interventi, dalla modalità e tempistiche di attuazione e dall'entità delle influenze come desumibili dallo stesso studio per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R.



- n. 3919/07, gli interventi di dragaggio canali e deposito in aree confinate (sommerse e emerse) coinvolgono superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario (anche nelle situazioni di mosaico): 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)" [tuttavia da riferirsi ai sensi del vigente manuale italiano di interpretazione degli habitat all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)"];
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la presente istanza è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 3919/07), per quanto attiene le superfici contermini al canale Malamocco-Marghera sia lato laguna che lato cassa di colmata (in corrispondenza delle quali è prevista la realizzazione degli interventi morfologici);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che le variazioni dei margini riscontrate lungo il tratto del canale Malamocco-Marghera sono inquadrare nell'ambito dell'analisi dell'evoluzione del fondale della laguna di Venezia, mediante il confronto tra sezioni definite sulla base dei rilievi batimetrici del 1931, 1971 e 2002;
- VERIFICATO che ciò trova sufficiente riscontro rispetto al patrimonio ufficiale regionale ortofotogrammetrico (tra cui AGEA 2015, AGEA 2012, CGR 2007, AGEA 2006, TERRAITALY NR 2003, REVEN 1997), soprattutto nei settori in cui è evidente l'arretramento dei margini delle strutture morfologiche emerse;
- CONSIDERATO che la nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, costituisce circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio e rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 17 aprile 2007 n. 1066, propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat riconosciute dalla D.G.R. n. 3919/07;
- PRESO ATTO che, in riferimento alla succitata nota, per la rettifica di cui al punto precedente è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase a scale maggiori rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, comprensivo della relazione contenente gli approfondimenti per le aree oggetto di indagine basati sull'analisi cartografica (storica e tematica) e fotogrammetrica;
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla rideterminazione delle geometrie riferite alle superfici dei seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)" [comprese le superfici corrispondenti a mosaico con gli habitat 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose" e 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)"], 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla determinazione di nuove geometrie riferite agli habitat 1150* "Lagune costiere" e 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine";
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie provvede alla rideterminazione anche dei parametri corrispondenti al grado di conservazione per l'habitat 1150* "Lagune costiere" (individuando superfici corrispondenti a "conservazione buona", a "conservazione media o ridotta" e a situazioni "non valutabili" in mancanza di una verifica diretta) e per gli habitat 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)" (attribuendo le superfici a situazioni "non valutabili" in mancanza di una verifica diretta);
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che non tutte le geometrie di cui si provvede alla modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie presentano una ripartizione rispondente alla presenza e localizzazione di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici (in ragione di una differenziazione delle caratteristiche strutturali -biotiche e abiotiche- e funzionali rispetto alle superfici contermini) e in particolare per i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune



- costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)");
- VERIFICATO che la suddetta documentazione, in riferimento al patrimonio aerofotogrammetrico regionale e sulla base delle evidenze dei rilievi realizzati, non fornisce sufficienti elementi di congruenza rispetto all'estensione di ciascuna delle aree omogenee per fitocenosi e che pertanto risultano approssimate le geometrie predisposte per la presente modifica della cartografia degli habitat;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie contiene anche oggetti geometrici per i quali è assente la modifica (ovvero la modifica non risulta essere correttamente indicate secondo le disposizioni delle specifiche tecniche della D.G.R. n. 1066/2007);
- VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, e che lo stesso geodatabase è carente rispetto alla congruità topologica;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat ed habitat di specie vi è una differente articolazione topo-morfologica ed ampiezza dei margini del canale Malamocco-Marghera e non risulta più congrua la ripartizione delle superfici prospicienti al tratto del canale Malamocco-Marghera interessato dagli interventi in argomento (in conseguenza dei diffusi fenomeni erosivi determinanti una loro riduzione dell'estensione), comprese quelle corrispondenti ai seguenti habitat di interesse comunitario: 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- CONSIDERATO che la documentazione prodotta a sostegno della rettifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, di cui alla D.G.R. n. 3919/07, comunque non chiarisce la sussistenza dei caratteri diagnostici (di cui al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE") per le nuove superfici riferibili all'habitat 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine";
- CONSIDERATO che, per quanto sopra, rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole porzioni delle geometrie ricadenti all'interno dell'attuale fascia, emersa e sommersa, soggetta ai fenomeni erosivi lungo il tratto di canale Malamocco-Marghera interessato dagli interventi in argomento e che, in assenza di una revisione complessiva ed organica dei tipi di habitat di interesse comunitario presenti all'interno dei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, nelle rimanenti aree interessate dagli interventi non è escludibile la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali di cui agli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)");
- RITENUTO che sia fornito l'adeguamento del database georeferenziato contenente la proposta di modifica della cartografia degli habitat approvata con D.G.R. n. 3919/07, al fine di garantire una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, per le sole parti di cui è ammissibile e pertinente la proposta medesima (in riferimento al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE") e sulla base dell'articolazione plano-altimetrica attualmente rinvenibile;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Salicornia veneta*, *Spiranthes aestivalis*, *Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Triturus carnifex*, *Caretta caretta*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Accipiter nisus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Actitis hypoleucos*, *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Buteo buteo*, *Calidris alpina*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius hiaticula*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cisticola juncidis*, *Columba livia*, *Columba palumbus*, *Corvus cornix*, *Corvus monedula*,



Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Gavia arctica, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus canus, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Limosa lapponica, Mergus serrator, Netta rufina, Numenius arquata, Otus scops, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Phasianus colchicus, Pica pica, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, Scolopax rusticola, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa totanus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Tursiops truncatus;

- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione delle seguenti: *Caretta caretta, Anas acuta, Anas penelope, Columba livia, Corvus cornix, Corvus monedula, Garrulus glandarius, Gavia arctica, Limosa lapponica, Phasianus colchicus, Pica pica, Scolopax rusticola, Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris, Turdus merula, Tursiops truncatus;*
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alla categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12310 - Aree portuali commerciali", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "42110 - Casse di colmata aperte rispetto alla laguna o al mare", "42130 - Barene", "51120 - Canali e idrovie", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Spiranthes aestivalis, Salicornia veneta, Lycaena dispar, Aphanis fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hipsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;*
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);



- PRESO ATTO e CONSIDERATO che i siti di deposito proposti nell'aggiornamento del Progetto Definitivo corrispondono ad alcune delle strutture indicate per l'area di Malamocco -Marghera individuate col vigente piano Morfologico "1993" (e integralmente riproposte per: "canale maggiore 2", "motta delle ostreghe 4", "motta delle ostreghe 2", "Lussariol 4", "Lussariol 3", "Lussariol 1") e a settori posti a tergo delle opere di protezione e dissipazione del moto ondoso da realizzarsi lungo le casse di colmata;
- CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodotta per la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat ed habitat di specie (comprensiva della comparazione dei profili batimetrici riferiti ai rilievi del 1931, 1971, 2002), i siti di deposito lato laguna possono essere caratterizzati da fondali con quote batimetriche comprese tra -2,5 m slm e -1,25 m slm, e che per tali aree è confermata la sussistenza dei caratteri strutturali e funzionali dell'habitat 1150* "Lagune costiere";
- CONSIDERATO che i siti di deposito lato laguna, nella configurazione presentata di barene, velme e secche (e loro articolazioni), sono caratterizzati da un'estensione di circa 53,5 ettari (mentre i rimanenti depositi lato cassa di colmata coinvolgono una superficie complessiva di circa 42,3 ettari) e che complessivamente i suddetti siti presentano una capacità di riempimento (a seconda della tipologia – velme, barene, secche) di circa 914.000 mc, lato laguna, e di circa 701.600 mc, lato cassa di colmata, ancorché il Piano Morfologico del 1993, a cui il progetto definitivo esaminato si adegua, preveda per l'area in argomento strutture morfologiche con una capacità complessiva di riempimento di 750.000 mc;
- CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodotta per la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat ed habitat di specie (comprensiva della comparazione dei profili batimetrici riferiti ai rilievi del 1931, 1971, 2002), i margini delle casse di colmata lungo il canale Malamocco-Marghera presentano quote sommitali comprese tra +1.8 m slm e +2 m slm e che, in corrispondenza di quei tratti, la quota sommitale delle opere di protezione e dissipazione del moto ondoso è di +1 m slm per i margini delle casse di colmata A e B e di -0,2 m slm per i margini della cassa di colmata D-E;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che i volumi di sedimento ottenibili dalle attività proprie del progetto per la realizzazione delle opere di protezione e dissipazione sono pari a circa 150.000 mc e che, come altresì evidenziato nel documento "Progetto definitivo – adeguamento alle prescrizioni contenute nella nota della Regione Veneto n. 111575/78030000 in data 22.03.2016 – relazione di sintesi", il riempimento delle conterminazioni che delimitano i siti di deposito avverrà in tempi successivi e secondo stralci esecutivi;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che i siti di deposito lato cassa di colmata presentano sufficiente disponibilità per contenere i volumi di sedimento ottenibili dalle attività proprie del progetto per la realizzazione delle opere di protezione e dissipazione;
- RITENUTO che i sedimenti derivanti dalle attività proprie del progetto per la realizzazione delle opere di protezione e dissipazione siano prioritariamente conferiti presso i depositi lato cassa di colmata e che la conterminazione dei depositi lato laguna sia effettuata solo a seguito dell'approvazione del relativo stralcio esecutivo, in modo consequenziale e previo esaurimento della capacità di invaso di ciascun sito di deposito e che i sedimenti da impiegarsi nelle realizzazioni delle nuove strutture morfologiche siano provenienti esclusivamente da interventi di manutenzione ordinaria dei canali portuali e lagunari esistenti (escludendo quelli provenienti dagli interventi di ampliamento o approfondimento rispetto alla vigente pianificazione di settore);
- CONSIDERATO e RITENUTO che la progettazione degli stralci esecutivi dei depositi lato laguna tenga conto degli interventi di naturalizzazione delle strutture morfologiche da prevedersi a seguito dell'assessamento dei sedimenti refluiti al fine di favorire l'affermazione delle dinamiche di colonizzazione vegetazionale delle superfici (emerse e sommerse) con specie tipiche degli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" e limitando l'impiego di "materiali di spiaggiamento" (come i gusci di conchiglie o materiale organico galleggiante) solamente se disposti su supporti integralmente rimovibili a funzione esaurita;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che qualora si procedesse all'impianto di vegetazione alofila (*Spartina maritima*, *Puccinellia palustris*, *Salicornia veneta*) siano impiegati solo esemplari di origine locale certificata (preferibilmente sviluppati mediante tecniche di coltivazione *in situ* o *ex situ*);
- CONSIDERATO che la documentazione fornita è priva di un rilievo batimetrico di dettaglio delle aree



- interessate dal deposito e di quelle circostanti ad esso, con cui definire una situazione puntuale ed aggiornata, e che pertanto non sono riscontrabili le reali capacità del sistema rispetto ai volumi da allocare;
- RISCONTRATO che al fine del refluitamento stesso è prevista la conterminazione del sito di deposito mediante strutture fisse di contenimento e che le stesse quote massime di refluitamento non risultano compatibili (in quanto superiori) con la caratterizzazione batimetrica del fondale lagunare esistente cui corrisponde l'habitat 1150* "Lagune costiere" (venendosi a generare delle strutture morfologiche artificiali sopraelevate nel medio-lungo periodo);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.
- RITENUTO che, in riferimento alle criticità riscontrate sulla proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat ed habitat di specie, la predisposizione dell'area di deposito (emersa e sommersa) e il conferimento dei sedimenti risulta ammissibile solamente nelle aree in cui risulta preventivamente accertata l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero, per i siti di deposito lato laguna qualora coinvolgenti habitat di interesse comunitario (in particolare l'habitat 1150* "Lagune costiere"), risultano ammissibili solamente i depositi di tipo sommerso purché la predisposizione dell'area e il conferimento dei sedimenti non determinino (a completamento degli interventi) una riduzione dell'estensione degli habitat di interesse comunitario o uno scadimento del relativo grado di conservazione;
- CONSIDERATO che l'impiego dei sedimenti di tipo B (debolmente inquinati) nella realizzazione delle strutture morfologiche richiede il ricoprimento di tali depositi con uno spessore 20-30 cm di sedimenti di tipo A (sedimenti non inquinati) e che tuttavia, in ragione dell'entità di assestamento e compattazione dei sedimenti e in ragione agli interventi di naturalizzazione (in particolare scavo di chiari e ghebi e interventi di differenziazione altimetrica), non è possibile escludere un'eventuale scopertura nel tempo delle aree refluite con sedimenti di tipo B;
- RITENUTO che l'impiego dei sedimenti di tipo B (debolmente inquinati) sia consentito esclusivamente per la realizzazione di depositi emersi e a condizione che nelle aree delle conterminazioni in cui saranno effettuati gli interventi di naturalizzazione sia realizzata una copertura con sedimenti di tipo A (sedimenti non inquinati) per uno spessore (ad assestamento avvenuto) di 50-60 cm (spessore di refluitamento 80-90 cm);
- CONSIDERATO che ai fini del contenimento della torbidità a seguito del refluitamento è prevista la conterminazione delle aree mediante palificate, che sorreggono una parete filtrante ancorata sul lato interno della palificata, rinforzate nel piede esterno da burghe e materassi;
- RITENUTO che siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità (qualora inefficaci quelle derivanti dalle precauzioni progettuali indicate) e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
- RITENUTO che nelle suddette aree, precedentemente al refluitamento in parola, si provveda all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità;
- RITENUTO che gli esiti dell'allontanamento delle specie a ridotta vagilità siano comunicati anche all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
- RITENUTO che, a seguito del completo assestamento dei sedimenti refluiti vengano rimosse la parte eccedente della conterminazione posta alle quote batimetriche non pertinenti con il fondale lagunare di cui all'habitat 1150* "Lagune costiere" (palificata, parete filtrante, burghe e materassi);
- PRESSO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione



in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle barene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per quanto sopra e in funzione dei singoli stralci esecutivi, il cronoprogramma sia aggiornato e comunicato provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

CONSIDERATO che il presente studio non fornisce alcun riscontro a riguardo della modifica attesa della circolazione idraulica nelle aree lagunari di intervento, alla luce dell'adeguamento del progetto definitivo al vigente piano Morfologico "1993";

CONSIDERATO che non è ragionevole escludere una possibile interferenza nei confronti dei suddetti elementi vulnerabili almeno per i seguenti fattori di pressione (per la fase di esercizio): J02.05.01 "Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine", J02.11.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti", J03.03 "Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che risulta essere predisposto il programma di monitoraggio di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 e che è previsto lo svolgimento del monitoraggio dei seguenti comparti:

- in corso d'opera: accesso alle aree ed esecuzione interventi; scavo e refluentamento; controllo e torbidità;
- post opera: vegetazione, avifauna, vertebrati eterotermi e anfibi, ittiofauna, conterminazioni, altimetrie;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che gli obiettivi del predetto monitoraggio riguardano:

- i seguenti fattori di perturbazione: D03.03 "Costruzioni e opere marittime", "E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "F03.02.09 "Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza", "G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", "G05.02 "Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)", "G05.03 "Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", "H03.01 "Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", "H03.02.04 "Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)", "H03.03 "Macroinquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", "H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "I01 "Specie alloctone invasive (vegetali e animali)", "J02.01.02 "Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi", "J02.02.02 "Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari", "J02.03.02 "Canalizzazione", "J02.05.01 "Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine", "J02.05.06 "Modifica dell'esposizione al moto ondoso", "J02.11 "Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati", "J02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", "J02.12.01 "Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree", "J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.03 "Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto";
- i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*";
- le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Salicornia veneta*, *Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Accipiter nisus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus*



scirpaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Aythya ferina, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Buteo buteo, Calidris alpina, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Cisticola juncidis, Columba palumbus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Mergus serrator, Netta rufina, Numenius arquata, Otus scops, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa totanus, Vanellus vanellus;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che il programma di monitoraggio provvede alla definizione dei parametri di riferimento solamente per una parte degli obiettivi di monitoraggio, e in particolare per:

- i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- le seguenti specie di interesse comunitario: *Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii, Knipowitschia panizzae, Bufo viridis, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Tadorna tadorna, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Tringa totanus, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Sternula albifrons;*

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le misurazioni previste dal programma di monitoraggio in corso d'opera saranno effettuate con cadenza approssimativamente mensile lungo transetti presso i punti di scavo e refluenza;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le misurazioni previste dal programma di monitoraggio in fase post operam saranno effettuate:

- per la vegetazione (controllo dell'insuccesso della colonizzazione vegetale, dello sviluppo e dei processi di naturalizzazione, cartografia vegetazionale, rilievi fitosociologici) in corrispondenza delle barene ricostruite (anche in quelle naturali per i soli rilievi fitosociologici) e dei margini delle casse di colmata ripristinate, con frequenze specifiche, al 3°, 6° e 9° dall'ultimazione dei lavori;
- per l'avifauna (osservazione svernante/in migrazione, nidificante, mappatura siti nidificazione) in corrispondenza delle barene ricostruite e delle barene naturali contermini, con frequenze specifiche, al 1°, 2°, 3°, 6° e 9° dall'ultimazione dei lavori;
- per i vertebrati eterotermi (rettili) e anfibi in corrispondenza delle aree interne delle casse di colmata, con due sessioni di rilevamento, al 3°, 6° e 9° dall'ultimazione dei lavori;
- per l'ittiofauna in prossimità delle conterminazioni lato laguna e lato casse di colmata, con una sessione di rilevamento, al 1°, 2°, 3°, 6° e 9° dall'ultimazione dei lavori;
- per le conterminazioni in corrispondenza delle stesse lato casse di colmata, con una sessione di rilevamento, al 1°, 3°, 6° e 9° dall'ultimazione dei lavori;
- per le altimetrie in corrispondenza delle barene artificiali, un unico rilevamento al 2° dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che il programma di monitoraggio è solo parzialmente rispondente alle indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, sia per quanto riguarda la misura della variazione del grado di conservazione per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza e sia rispetto la misura degli effetti conseguenti al progetto in argomento e la metodica per discriminarli da effetti concomitanti non imputabili al progetto stesso;

CONSIDERATO che il disegno sperimentale del programma di monitoraggio deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);

CONSIDERATO che per il monitoraggio degli habitat e le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) sono previste specifiche modalità tecnico - operative, richiamate nei manuali ISPRA n. 140/2016, n. 141/2016 e n. 142/2016;



- RITENUTO che il programma di monitoraggio sia esteso a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario realmente interferiti per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione (da determinarsi anche attraverso una specifica fase ricognitiva ante operam), a tutte le aree in cui si esplicano i fattori di perturbazione riconosciuti e che localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea non soggetta alle interferenze);
- RITENUTO che il predetto programma di monitoraggio, laddove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat" e che pertanto la durata del monitoraggio post operam degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione) non sia inferiore a 6 anni (salvo eventuali proroghe in ragione degli esiti del medesimo);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dei siti di deposito (emerso e sommerso), alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'artt. 178, 180, 211, 230, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti dei suddetti habitat e delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario come definite sulla base degli esiti della verifica per l'area della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente intervento;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:
- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) ed è incompleta, non sottoscritta in originale e mancante per alcuni dei redattori dello studio per la valutazione di incidenza esaminato la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale (allegato F) e intellettuale e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G);
 - i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;
 - secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
 - a. gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
 - b. gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare, relativamente agli ulteriori dati desumibili dalle cartografie regionali, da fornirsi in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1066/07.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 14.09.2017